

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
E AMI - AMICI MISSIONI INDIANE ONLUS PER LO SVOLGIMENTO
DEL TIROCINIO PRATICO POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE
ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A DELL'ALBO DEGLI
PSICOLOGI

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Direttore della sede di Milano, avente i poteri per il presente atto

E

AMI - AMICI MISSIONI INDIANE ONLUS con sede in Buccinasco, Via Aldo Moro, 3 - C.F. 97018760153 (d'ora in poi denominato Ente), in persona di Silvano Caldana

PREMESSO

- che presso l'Università Cattolica - Facoltà di Psicologia - sono attivati i Corsi di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (sedi di Milano e di Brescia) e di laurea magistrale in Psicologia clinica: salute, relazioni familiari e interventi di comunità (sede di Milano); Psicologia dello sviluppo e della comunicazione (sede di Milano); Psicologia delle organizzazioni e del marketing (sede di Milano); Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali (sede di Brescia)
- che in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore complessive;
che in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive ;
- che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine degli Psicologi;

- che il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre e quello della specialistica o magistrale in due semestri di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- che il monte ore del semestre è fissato in 500 ore, da effettuarsi nell'arco di sei mesi per la laurea triennale e nell'arco di un anno pari a due semestri consecutivi e continuativi per la laurea magistrale o specialistica e che la frequenza è obbligatoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente favorisce la realizzazione di tirocini pratici post lauream autorizzando l'inserimento di laureati delle lauree triennali, specialistiche e magistrali dell'Università Cattolica presso propri servizi e strutture.

L'Ente prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dal citato decreto, dalle Linee Guida del tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A e B dell'Albo degli Psicologi approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 30 gennaio 2009 nonché dai Criteri per lo svolgimento del tirocinio approvati dal Consiglio della Facoltà di Psicologia il 2 maggio 2012, che dichiara di conoscere e si impegna a rispettare integralmente.

ART. 2

L'Ente garantisce la collaborazione di psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati nei punti 4.1 e 4.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor per i tirocini presso lo stesso attivati.

L'Ente garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutors e le diverse esperienze di tirocinio.

ART. 3

L'Ente prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno un ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo

dell'individuo, della famiglia, organizzativa, e del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse ad eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

ART. 4

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Il Tutor deve annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato dall'Università Cattolica allo studente le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Cattolica, debitamente compilato e controfirmato dal responsabile legale dell'Ente e dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 239/92.

ART. 5

Il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture dell'Ente e i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.

ART. 6

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per l'Ente né per l'Università Cattolica.

ART. 7

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego tra Ente e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione.
L'Ente non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART. 8

L'Università Cattolica provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento di tutte le attività formative, regolate dalla presente convenzione, l'Ente ospitante si impegna a segnalarli, entro i termini previsti dalla normativa, agli istituti assicurativi e all'Università Cattolica.

ART. 9

9

La durata della presente convenzione è di anni uno a partire dalla data di stipulazione e potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte di ciascun contraente da inviare tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 10


Gli obblighi contenuti nel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti all'ente ospitante stesso, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 26/07/2012

UNIVERSITA' CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
IL DIRETTORE DI SEDE

(Mario Cesare Gatti)



AMI - AMICI MISSIONI INDIANE
ONLUS

